



04 183 - 26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 48/2026
Anna Criscuolo		UP - 14/01/2026
Federica Tordin		R.G.N. 29173/2025
Giuseppe Biondi	- Relatore -	
Paolo Di Geronimo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nata a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza in data 17/02/2025 della Corte di appello di L'Aquila

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 febbraio 2025 la Corte di appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Pescara in data 19 febbraio 2024, emessa all'esito del giudizio abbreviato, appellata dall'imputata ██████████ ██████████ la assolveva dal reato ascritte al capo A) della rubrica perché non punibile ai sensi

dell'art. 131-*bis* cod. pen., rideterminando la pena per la restante imputazione di cui al capo B) della rubrica, esclusa la contestata recidiva, in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [REDACTED] è stato proposto dal suo difensore di fiducia ricorso con il quale si prospetta un unico motivo, che si riassume sinteticamente ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce violazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 385 cod. pen., 47-*quinquies* e 47-*sexies* legge n. 354/1975. La Corte di appello, in relazione ad entrambe le contestazioni mosse alla [REDACTED] (per una delle quali riteneva di assolverla ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.), ha ritenuto configurabile astrattamente i reati e concretamente punibile l'imputata per il capo B), benché non risultasse provato un allontanamento dal domicilio protrattosi per oltre dodici ore. Siccome non risultava provato che l'allontanamento si fosse protratto per meno di dodici ore, la Corte territoriale ha ritenuto configurabile il delitto di evasione, in tale modo facendo operare una vera e propria presunzione, superabile con prova contraria da parte della ricorrente. Tuttavia, la fattispecie incriminatrice prevede la punibilità della condotta solo se l'allontanamento dal domicilio risulta protrattosi per più di dodici ore, ponendo a carico della pubblica accusa il relativo onere probatorio.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va preliminarmente ribadito il principio, valevole nel caso in esame con riguardo alla contestazione di cui al capo A), secondo il quale è ammissibile l'impugnazione dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, anche se non sono dedotti possibili profili di efficacia della pronuncia nel giudizio civile o amministrativo di danno, sussistendo l'interesse dello stesso a rimuovere il pregiudizio derivante dall'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale (Sez. 3, n. 36687 del 29/05/2019, Rv. 277666 e più di recente Sez. 6, n. 20864 del 17/04/2025, non massimata).



3. Ciò detto, in punto di fatto, come emerge dalla sentenza impugnata, [REDACTED] si trovava ristretta presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47-*quinquies* legge n. 354/1975.

I giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di evasione, contestato sia al capo A) che al capo B), non essendo stato provato che l'allontanamento della [REDACTED] dalla sua abitazione si fosse protratto per un periodo inferiore alle dodici ore.

Così facendo, come correttamente denunciato dal ricorrente, si è invertito l'onere probatorio, attribuendo la prova della non punibilità del fatto alla difesa, mentre, invece, ai sensi dell'art. 47-*sexies*, commi 1 e 2, legge n. 354/1975, solo un allontanamento ingiustificato protrattosi per oltre dodici ore dà luogo a sanzione penale, e quello protrattosi per un periodo inferiore comporta solo la proponibilità della revoca della misura alternativa alla detenzione.

Invero, in tema di detenzione domiciliare speciale ai sensi dell'art. 47-*quinquies* l. n. 354 del 1975, l'allontanamento ingiustificato della condannata dal proprio domicilio, protrattosi non oltre le dodici ore, non è punito ai sensi dell'art. 385, comma 1, cod. pen. (richiamato dall'art. 47-*sexies* della predetta legge), essendo valutabile solo in sede disciplinare e per l'eventuale revoca del beneficio, ferma la responsabilità per gli eventuali reati commessi durante l'allontanamento (Sez. 6, n. 4394 del 08/01/2014, Rv. 258282-01).

In buona sostanza, nella fattispecie delittuosa di cui al combinato disposto degli artt. 47-*quinquies* e 47-*sexies*, comma 2, legge n. 354/1975, la protrazione dell'allontanamento ingiustificato per oltre dodici ore è elemento costitutivo del reato, il cui onere di accertamento spetta, secondo le ordinarie regole probatorie, alla pubblica accusa. Al riguardo, va osservato che, come per l'analoga fattispecie di cui all'art. 30, comma 4, legge n. 354/1975, rispetto alla quale la giurisprudenza non dubita della natura di presupposto di fatto della durata dell'assenza per un periodo superiore alle dodici ore per attribuirle rilievo penale (Sez. 6, n. 1266 del 14/12/1984, dep. 1985, Rv. 167728-01; Sez. 6, n. 7345 del 19/01/2004, Rv. 229161-01), tanto da ritenere che il dolo debba abbracciare anche questo presupposto (Sez. 3, n. 647 del 16/11/1982, dep. 1983, Rv. 157065-01), così anche per la fattispecie incriminatrice in esame l'analogo requisito temporale deve essere considerato un presupposto di fatto, la cui mancata prova rende il fatto punibile disciplinarmente, ma non penalmente. In mancanza di prova sul punto, deve ritenersi non integrata la fattispecie delittuosa, ma solo, eventualmente, quella disciplinare prevista dal comma 1 dell'art. 47-*sexies* legge n. 375/1975.

Attribuire alla difesa l'onere di dimostrare che l'allontanamento si è protratto per meno di dodici ore significa invertire l'onere probatorio su un elemento costitutivo del reato – l'allontanamento ingiustificato protrattosi per più di dodici

ore -, che non costituisce causa di non punibilità, alla stessa stregua della destinazione in tutto o in parte a fini di spaccio della sostanza stupefacente, la cui dimostrazione grava sulla pubblica accusa, trattandosi di elemento costitutivo del reato e non di causa di non punibilità (*ex plurimis* Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020, Rv. 279614-01).

L'esegesi della norma che traspare dalla, sintetica, motivazione della sentenza impugnata si pone in contrasto non solo con il dettato normativo di cui all'art. 47-*sexies*, commi 1 e 2, della legge n. 354/1975, ma anche con i principi generali desumibili dall'art. 533 cod. proc. pen., nonché dal diritto sovranazionale, a mente dei quali spetta alla pubblica accusa provare tutti gli elementi costitutivi di un reato e l'inversione dell'onere probatorio in tale ambito integra violazione del diritto fondamentale alla presunzione di innocenza.

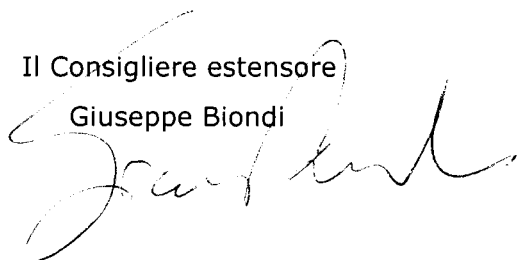
Invero, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, 06/12/1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, § 77, Corte EDU, 20/03/2001, Telfner c. Austria, § 15, e Corte EDU, 13/11/2014, Bosti c. Italia, § 50), l'art. 6, paragrafo 2, CEDU esige, tra l'altro, che, nell'assolvere le loro funzioni, i membri dei Tribunali non partano dall'idea preconcepita che l'imputato ha commesso l'atto in questione, in quanto l'onere della prova grava sull'accusa e il dubbio va a beneficio dell'imputato; la presunzione di innocenza viene disattesa quando l'onere della prova viene spostato dall'accusa verso la difesa (cfr. Corte EDU, 08/02/1996, John Murray c. Regno Unito, § 54 -). Analogamente, anche il diritto dell'Unione europea, in particolare l'art. 48, par. 1, CDFUE, e, soprattutto, l'art. 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 343/UE/2016, che disciplinano la ripartizione dell'«onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati», stabilendo che «ogni dubbio in merito alla colpevolezza sia valutato in favore dell'indagato o imputato», sicché, se è vero che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2016/UE/343, l'onere di provare la colpevolezza degli indagati e imputati incombe sulla pubblica accusa, la Corte di giustizia ha già dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva osta, come risulta dal *considerando* 22, a che l'onere di tale prova sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa (vedi Corte giustizia, 08/12/2022, causa C- 348/21, punto 32).

3. Pertanto, in mancanza di prova circa il protrarsi dell'allontanamento ingiustificato della ████████ per oltre dodici ore in relazione ad entrambe le contestazioni di cui alla rubrica, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e l'imputata va assolta dai reati a lei ascritti perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 14 gennaio 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi



Il Presidente
Giorgio Fidelbo

